



Al Comune di Novellara

novellara@cert.provincia.re.it

e, p.c. alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare

segrspa@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: quesiti in merito all'applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo (rif. Rif. Prot. nn. 24487-24513/2017)

Con riferimento ai quesiti proposti da codesto Ente locale alla Regione Emilia Romagna e a questa Direzione Generale, si forniscono alcuni elementi di portata generale derivanti dal Codice del Terzo settore, da considerare poi nel contesto normativo specifico della Regione Emilia Romagna e delle materie che esulano dalla competenza della scrivente, con l'intento di fornire un contributo anche alla elaborazione di indicazioni più specifiche che codesta Regione vorrà fornire per quanto di propria diretta competenza.

Al fine di consentire una migliore leggibilità della presente, si ritiene utile articolare il riscontro sulla base dei singoli punti trattati nella nota di richiesta.

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 (di seguito Codice del terzo settore o CTS), un ente del terzo settore (e quindi un'associazione di promozione sociale, ente del terzo settore assoggettato a disciplina particolare, art. 3 comma 1 CTS) è tale se e in quanto è iscritto al Registro unico del terzo settore (RUNTS), secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del CTS. Mentre la legge 383/2000, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, condizionava la possibilità delle associazioni di promozione sociale di fruire dei benefici da essa previsti, all'iscrizione al Registro nazionale o ai registri regionali delle APS - senza alcuna sostanziale distinzione tra loro - ma non impediva a tali enti di costituirsi, autodefinirsi APS e operare indipendentemente dall'iscrizione ai registri, la nuova disciplina collega la stessa qualificazione di ETS (o di APS, di ODV ecc.) al presupposto dell'iscrizione al RUNTS. Conseguentemente, all'iscrizione al RUNTS, è collegata la possibilità di inserire nella denominazione sociale gli acronimi ETS, APS, ODV, Impresa sociale ecc. e, al contrario, il divieto di utilizzarli da parte di soggetti non iscritti (artt. 12, 32, 35 CTS, art. 6 d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali). Ne consegue (come esplicitato

da questa Direzione Generale nella nota n.12604 del 29/12/2017 pubblicata sul sito ministeriale e consultabile al seguente link, <http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf>):

"(per ODV e APS), durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, ... non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico." Pertanto, per essere riconosciuta come tale, un'associazione di promozione sociale deve essere obbligatoriamente iscritta al Registro nazionale delle APS (anche in qualità di articolazione territoriale/circolo affiliato ad un'APS a carattere nazionale iscritta al Registro) o ad un registro regionale istituito in attuazione della legge 383/2000.

2. Qualora l'agevolazione prevista dalla l.r. 34/2002 sia quella di cui all'articolo 32 comma 4 della l. 383/2000 ("*La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.*"), si ritiene che la fruizione (ora prevista, nel CTS, dall'art. 71 comma 1, che recita "*Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica*" spetti unicamente ai soggetti iscritti. Per quanto riguarda le APS, al registro regionale o al Registro nazionale (se ne ricorda, ai sensi della l.383/2000 la piena equivalenza). Il CTS da un lato consente ora a tutti gli enti del terzo settore iscritti ai registri - con l'eccezione delle attività "di tipo produttivo", per salvaguardare il principio secondo cui lo svolgimento delle attività deve comunque avvenire in condizioni di sicurezza e adeguatezza dei locali - di fruire del beneficio; dall'altro mantiene il principio secondo cui tale beneficio è destinato solo ed esclusivamente agli enti iscritti nel RUNTS, o, nelle more della sua piena operatività, ai registri attualmente esistenti (specificati dall'articolo 101 del CTS).
3. Fatte salve eventuali normative specifiche in materia di associazioni sportive dilettantistiche, le norme di cui al punto 2 riguardano i soggetti iscritti ai Registri nazionale o regionale delle APS. A tal fine, per quanto riguarda il Registro nazionale delle APS di cui alla l. n.383/2000, si ricorda che l'affiliazione ad una federazione sportiva o anche ad una Associazione di promozione sociale non iscritta al Registro delle APS non ha alcuna rilevanza e non dà luogo ad alcun beneficio tra quelli riservati alle APS dalle citate normative. In assenza di iscrizione al registro regionale APS (condizione che è sufficiente ad assicurare all'asd riconosciuta come aps la possibilità di fruire del beneficio), l'affiliazione ad una APS nazionale iscritta

ugualmente non produce effetto; solo se quest'ultima abbia chiesto e ottenuto per l'ASD in parola l'iscrizione al Registro nazionale delle APS in qualità di proprio circolo affiliato, l'ASD-APS potrà beneficiarne per la durata del rapporto di affiliazione, che costituisce presupposto indefettibile ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro nazionale.

4. Un'associazione affiliata a soggetto iscritto al Registro nazionale delle APS può essere iscritta al Registro nazionale in qualità di articolazione territoriale/circolo affiliato di tale soggetto se e in quanto quest'ultimo chiede e ottiene l'iscrizione (effettuata con decreto direttoriale) previa attestazione che lo statuto del proprio affiliato è conforme alla legge 383/2000 (secondo quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 101 CTS). Per quanto riguarda il registro regionale la competenza a fornire riscontro è naturalmente della Regione Emilia Romagna.
5. Si ritiene che, fatte salve eventuali normative specifiche per le ASD che consentano di fruire di determinati benefici indipendentemente dal possesso dello status di APS, il godimento dei benefici previsti in favore delle APS dalla l. n.383/2000, dalla normativa regionale derivata, dal CTS, spettino solo agli enti effettivamente iscritti nei registri delle APS nazionale o regionali.
6. Il Registro nazionale delle APS è esistente ed è previsto dalla l. n.383/2000. Il CTS ha istituito il RUNTS, che non è ancora operativo. Nelle more della piena operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi ai fini e per gli effetti dell'iscrizione, le normative (l. n. 383/2000 e la discendente normativa regionale per le APS, la l. n. 266/1991 e la normativa regionale attuativa per le ODV, il d.lgs. n. 60/1997 per le Onlus ecc.). L'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle suddette normative, in via transitoria, soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS di cui al d.lgs. n.117/2017 (art. 101 commi 2 e 3 CTS).

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"